Modifiche ed integrazioni alla L.R. 5-6-1975, n. 65 - Istituzione parco naturale della Maremma

ARTICOLO 1

Il punto 3) dell'art. 10 della LR 5 giugno 1975, n. 65 e' sostituito dal seguente:

"Un contributo annuale della Regione nell'importo determinato per ciascun esercizio con la legge di approvazione del bilancio regionale".

La erogazione del contributo annuale e' disposta con provvedimento del Consiglio regionale previa presentazione da parte della Giunta di una relazione annuale sullo stato di attuazione degli adempimenti di cui alla LR 5-6-1975 n. 65 e sulla situazione generale del parco.

ARTICOLO 2

Il Contributo di cui all'art. 1 della presente legge e' determinato per l'esercizio 1976, in lire 136.000.000 e fara' carico al Cap. 12300 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1976 che viene integrato per L. 100.000.000 con la variazione di cui al successivo articolo.

ARTICOLO 3

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1976 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione

TITOLO I - SPESE CORRENTI Sezione V - Oneri non ripartibili Rubrica 7a - Fondo globale

Cap. 17400

Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso di adozione: lettera E - LR 5-6-75 n. 65 L. 100.000.000

In aumento

TITOLO I - SPESE CORRENTI Sezione IV - Azione ed interventi in campo economico Rubrica 2a - Agricoltura

Cap. 12300

Contributo annuo al Consorzio del Parco della Maremma. (LR 5-6-76 n. 65) L. 100.000.000